

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI DEL CHIERESE

Seduta del 22/10/2002

Verbale n. 20

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'indicatore delle situazione economica equivalente (I.S.E.E.) nell'accesso alle prestazioni di servizi in campo socio-assistenziale e socio-educativo.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Richiamato il D. Lgs. n. 109/98, concernente criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, a norma dell'art. 59 della legge 449/1997 (finanziaria 1998);

Richiamato il D. Lgs. n. 130/2000 che ha apportato alcune correzioni alla disciplina del cd. "riccometro", al fine di semplificare, omogeneizzare e razionalizzare lo strumento dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

Richiamato il D.M. 7 maggio 1999 n. 221;

Richiamato il D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242;

Richiamato il D.P.C.M. 18 maggio 2001 che ha approvato i modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica;

Richiamato il D.I. 25 maggio 2001 n. 337;

Dato atto che, ai sensi degli artt. 1 e 3 del D. Lgs. 109 del 1998, gli enti erogatori individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva;

Considerato doversi procedere all'approvazione di apposito regolamento comunale per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in relazione ai soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

Visto il regolamento delle misure di contrasto alla povertà, dei contributi economici assistenziali e sull'integrazione delle rette in strutture residenziali approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 14 del 19/09/2002, con il quale si faceva espresso rinvio ad apposito regolamento per la determinazione della situazione economica equivalente;

Richiamato l'art. 42, 2 comma, lettera a) del D. Lgs. 267 del 2000;

Richiamato l'art. 8 dello Statuto Consortile;

Richiamato il D. Lgs. 267 del 2000;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. vo 18.08.2000 n. 267;

Uditi gli interventi dei seguenti componenti:

MANELLO, il quale in riferimento ad alcune perplessità sollevate da un funzionario di un Comune dell'Astigiano sul meccanismo dell'ISEE, che amplirebbe in maniera notevole l'ambito di applicazione dei benefici, chiede se il problema è stato valutato e di avere qualche chiarimento. Sul punto si conviene di approfondire la circostanza che, probabilmente è da riferirsi al regolamento delle misure di contrasto alla povertà, dei contributi economici assistenziali e sull'integrazione delle rette in strutture residenziali, già approvato nella precedente seduta dell'Assemblea.

VERGNANO, il quale chiede se il regolamento predisposto si limiti a recepire i valori stabiliti dalla legge o preveda la quantificazione in modo diverso come era possibile in precedenza (il Comune di Chieri aveva un'esperienza in tal senso). Viene precisato che il regolamento ripropone fedelmente il disposto delle norme vigenti.

Dato atto che la votazione, effettuata in forma palese, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente:

rappresentanti presenti	n. 15	pari a quote n. 44
rappresentanti votanti	n. 15	pari a quote n. 44
rappresentanti astenuti	n. ///	pari a quote n. ///
voti favorevoli	n. 15	pari a quote n. 44
voti contrari	n. ///	pari a quote n. ///

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato regolamento per l'applicazione della situazione economica equivalente (ISEE) nell'accesso alle prestazioni di servizi in campo socio assistenziale ed educativo, che si compone di sedici articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CHIERESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Assemblea Generale

Seduta del 22/10/2002

Verbale n. 20

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'indicatore delle situazione economica equivalente (I.S.E.E.) nell'accesso alle prestazioni di servizi in campo socio-assistenziale e socio-educativo.

L'anno duemiladue, addì ventidue del mese di ottobre alle ore 18,30, nella sede Amministrativa del C.S.S.A.C. – Vicolo Albussano 4 – Chieri.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto.

L'Assemblea Consortile si è riunita in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione con l'intervento dei Signori:

- | | |
|---------------------|--|
| - Enzo FERRERO | Delegato dal Sindaco pro-tempore del Comune di ARIGNANO (quote 1) |
| - Carlo CORINTO | Sindaco pro-tempore del Comune di BALDISSERO T.SE (quote 2) |
| - Mario IANNANTUONO | Delegato dal Sindaco pro-tempore del Comune di BERZANO S.P. (quote 1) |
| - Silvio MANELLO | Sindaco pro-tempore del Comune di BUTTIGLIERA d'ASTI (quote 1) |
| - Livio CORNIGLIA | Sindaco pro-tempore del Comune di MARENTINO (quote 1) |
| - Antonio RAGO | Sindaco pro-tempore del Comune di MOMBELLO (quote 1) |
| - Gianpaolo FASSINO | Sindaco pro-tempore del Comune di MONCUCCO (quote 1) |
| - Giancarlo VIDOTTO | Sindaco pro-tempore del Comune di MONTALDO T.SE (quote 1) |
| - Marisa LASAGNA | Delegata dal Sindaco pro-tempore del Comune di MORIONDO T.SE (quote 1) |
| - Franco MATTA | Sindaco pro-tempore del Comune di PASSERANO (quote 1) |
| - Agostino MIRANTI | Sindaco pro-tempore del Comune di PECETTO T.SE (quote 2) |
| - Antonio PECORARI | Sindaco pro-tempore del Comune di PINO T.SE (quote 4) |
| - Domenico AVATANEO | Delegato dal Sindaco pro-tempore del Comune di POIRINO (quote 5) |
| - Giovanni GHIO | Sindaco pro-tempore del Comune di SANTENA (quote 5) |

Risultano assenti i Signori:

- | | |
|------------------------|--|
| - Renato DELMASTRO | Sindaco pro-tempore del Comune di ALBUGNANO (quote 1) |
| - Bartolomeo CAVAGLIA' | Sindaco pro-tempore del Comune di ANDEZENO (quote 1) |
| - Emma MARIOTTO | Sindaco pro-tempore del Comune di CAMBIANO (quote 3) |
| - Giorgio MUSSO | Sindaco pro-tempore del Comune di CASTELNUOVO D.B. (quote 1) |
| - Luca AMBROSACCHIO | Sindaco pro-tempore del Comune di CERRETO (quote 1) |
| - Agostino GAY | Sindaco pro-tempore del Comune di CHIERI (quote 17) |
| - Armando SPIZZO | Sindaco pro-tempore del Comune di ISOLABELLA (quote 1) |
| - Enrico ROCCATI | Sindaco pro-tempore del Comune di PAVAROLO (quote 1) |
| - Romano DELMASTRO | Sindaco pro-tempore del Comune di PINO D'ASTI (quote 1) |
| - Mario MOSCHIETTO | Sindaco pro-tempore del Comune di PRALORMO (quote 1) |

Assume la Presidenza il Sig. CORINTO Carlo. Assiste alla seduta il Segretario del Consorzio dott. Daniele PALERMITI.

Dal punto n. 18 è presente il Sig. Aldo VERGNANO in rappresentanza del Comune di Chieri

E' altresì presente il Direttore del Consorzio Dr.ssa Raffaella GUERCINI.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza, i cui atti sono depositati nella segreteria del Consorzio, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) NELL'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE E SOCIO-EDUCATIVO

INDICE

<i>Articolo</i>	<i>1</i>	Finalità ed ambito di applicazione
<i>Articolo</i>	<i>2</i>	Servizi disciplinati
<i>Articolo</i>	<i>3</i>	Destinatari dei servizi
<i>Articolo</i>	<i>4</i>	Caratteri e finalità del sistema tariffario
<i>Articolo</i>	<i>5</i>	Criteri generali per la determinazione delle tariffe
<i>Articolo</i>	<i>6</i>	Determinazione della tariffa
<i>Articolo</i>	<i>7</i>	Determinazione dei contributi di assistenza economica ed Integrazioni rette.
<i>Articolo</i>	<i>8</i>	Criteri per la determinazione del nucleo familiare di riferimento. Nuclei familiari estratti.
<i>Articolo</i>	<i>9</i>	Definizione di reddito
<i>Articolo</i>	<i>10</i>	Definizione di patrimonio
<i>Articolo</i>	<i>11</i>	Determinazione del valore dell'I.S.E. e dell'I.S.E.E.
<i>Articolo</i>	<i>12</i>	Acquisizione e trattamento dei dati personali
<i>Articolo</i>	<i>13</i>	Procedure applicative
<i>Articolo</i>	<i>14</i>	Controlli
<i>Articolo</i>	<i>15</i>	Revoca dei benefici concessi
<i>Articolo</i>	<i>16</i>	Decorrenza

Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento, adottato in via sperimentale, disciplina l'accesso e la partecipazione al costo, relativi alle attività che il C.S.S.A.C. esplica nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di emarginazione.

Il presente regolamento definisce i criteri per la determinazione della situazione economica degli utenti, al fine di definire l'accesso a determinati interventi e i criteri relativi alle tariffe dei servizi, sulla base dei costi, differenziando la misura della contribuzione tra i vari soggetti e stabilendo in quali casi si ha diritto a prestazioni sociali agevolate.

Si applicano le disposizioni previste nel D. Lgs. 109/1998 come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000 n. 130, integrato dai Decreti Presidenziali e Ministeriali applicativi e a ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme.

Le norme del presente regolamento per l'accesso a prestazioni agevolate si uniformano per l'accertamento della condizione economica dei richiedenti ai principi indicati dalla legge quadro sul sistema integrato di servizi sociali, legge 8 novembre 2000 n. 328 ed in particolare si adeguano alle previsioni di cui agli art. 18 comma 3 lett. G) e 25.

Art. 2
Servizi disciplinati

Allo scopo di consentire a ciascuna persona di disporre di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, il C.S.S.A.C. attiva, tra gli altri, i seguenti interventi e servizi a domanda individuale:

- A) Mensa per i centri diurni per disabili;
- B) Trasporto per centri diurni;
- C) Trasporto per le attività per disabili, anziani, minori;
- D) Assistenza domiciliare e servizi alla persona;
- E) Telesoccorso;
- F) Assistenza economica;
- G) Integrazione rette;

Art. 3
Destinatari dei servizi

I servizi come sopra descritti sono messi a disposizione di tutti i cittadini residenti nei Comuni del Consorzio nonché agli aventi diritto in base alle norme vigenti. Il criterio di accesso ai servizi sociali è il bisogno.

Il sistema integrato di interventi e i servizi sociali hanno come primi destinatari, in un'ottica insieme di prevenzione e di sostegno, i soggetti portatori di bisogni gravi.

L'ente, nell'erogazione dei servizi a domanda di cui ai punti A B C D E F G dell'art. 2 dà la priorità:

- Ai soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito,
- Ai soggetti con forte riduzione delle capacità personali per inabilità di ordine fisico e psichico,
- Ai soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro,
- Ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità che rendono necessari interventi assistenziali,
- Ai minori, specie se in condizioni di disagio familiare.

Fermo restando il diritto per tutti di usufruire delle prestazioni e dei servizi, l'accesso è regolato da un'espressa domanda dell'utente ed è comunque collegato, nella misura e nel costo, a determinate situazioni economiche.

Coloro che usufruiscono dei servizi sono tenuti, secondo un criterio di capacità economica, a contribuire al costo dei servizi stessi, attraverso il pagamento di una tariffa.

Art. 4

Caratteri e finalità del sistema tariffario

La tariffa onnicomprensiva relativa ai servizi a domanda si configura come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio.

L'accesso ai servizi comporta per gli utenti un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo.

Per ragioni di equità, l'agevolazione concessa è diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive degli utenti.

Tenuto conto delle finalità dei servizi e della necessità di assicurare livelli di copertura da parte degli utenti, il Consiglio di Amministrazione approva, contestualmente alla predisposizione del bilancio di Previsione, il costo effettivo del servizio, la percentuale del costo riferita ad ogni servizio che determina la tariffa massima, le soglie del servizio derivanti dal calcolo I.S.E.E. come stabilite all'art. 6 ed i criteri e le modalità operative per la concessione di benefici secondo i principi e i criteri previsti nel presente Regolamento.

Art. 5

Criteri generali per la determinazione delle tariffe

La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi a domanda è determinata sulla base dei seguenti principi:

- gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive;
- adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;
- definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono dell'autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e di informazione da parte del C.S.S.A.C.

Il sistema tariffario prevede le seguenti fasi:

- 1) analisi dei costi;
- 2) individuazione da parte del C.S.S.A.C. del livello di copertura previsto dei costi per i singoli servizi;
- 3) differenziazione della contribuzione da parte degli utenti, mediante l'individuazione di una tariffa massima e la concessione di agevolazioni, fino al raggiungimento di una eventuale tariffa minima, in relazione alla condizione economica effettiva dei beneficiari del servizio, valutata

sulla base della natura e dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché della consistenza numerica del nucleo familiare; verranno inoltre definiti i requisiti per usufruire dell'esenzione.

Partendo dall'analisi dei costi, per individuare la percentuale di copertura dei costi stessi, si rende necessario tenere conto delle finalità dei singoli servizi e dei benefici in termini sociali delle prestazioni.

Occorre elaborare un sistema che, in rapporto al finanziamento da parte dell'Ente delle spese del servizio e in relazione alle condizioni economiche effettive del nucleo familiare, secondo le disposizioni di legge, determini l'ammontare massimo e minimo della contribuzione a carico dell'utente sulla base di principi di:

- gradualità
- equità
- imparzialità
- solidarietà

Art. 6

Determinazione della tariffa per i servizi a domanda

La tariffa agevolata viene concessa all'utente con le seguenti modalità:

- presentazione della domanda corredata dell'autocertificazione relativa al reddito e al patrimonio, di cui all'art.11, sulla base dell'apposita modulistica predisposta dal C.S.S.A.C.;
- determinazione della tariffa sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del richiedente, come risultante dalla certificazione.

Il calcolo della tariffa viene effettuato dopo aver determinato i seguenti parametri:

- costo del servizio effettivo;
- tariffa massima, ossia percentuale del costo applicata a chi non presenta l'autocertificazione e a chi supera la soglia massima derivante dal calcolo I.S.E.E.;
- soglia massima I.S.E.E.. al di sopra della quale si contribuisce con la retta massima.

La determinazione della tariffa viene attuata mediante la seguente proporzione:

soglia massima derivante dal calcolo I.S.E.E. : retta massima = I.S.E.E. utente : X(tariffa)

$$\text{Tariffa personalizzata} = \frac{\text{tariffa massima} \times \text{I.S.E.E. utente}}{\text{soglia massima I.S.E.E.}}$$

Art. 7

Determinazione dei contributi di assistenza economica ed integrazioni rette

I contributi in questione vengono erogati per differenza tra il valore determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione – parametrato secondo la relativa scala di equivalenza, anch'essa deliberata dal C. di A. – e il valore dell'ISEE del nucleo familiare medesimo, eventualmente integrato da quanto prestato dai parenti obbligati per legge, e dalla situazione complessiva derivante dall'autocertificazione dei redditi esenti.

Trovano, comunque, applicazione le norme contenute nel "Regolamento delle misure di contrasto alla povertà, dei contributi economici assistenziali e sull'integrazione delle rette in strutture residenziali" approvato con delibera dell'Assemblea n. 14 del 19/09/2002 nonché le eventuali successive modifiche.

Art. 8

Criteria per la determinazione del nucleo familiare di riferimento. Nuclei familiari estratti.

La valutazione della situazione economica, dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate, viene determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, individuato secondo i seguenti criteri:

- A) Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- B) Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223 e successive modifiche ed integrazioni ("insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune");
- C) I soggetti a carico IRPEF dei componenti il nucleo familiare, anche se componenti altra famiglia anagrafica fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
- D) I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico Irpef di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- E) Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.

Si rinvia alle norme del D.P.C.M. 7.05.1999 n. 221 come modificato dal D.P.C.M. 4.04.2001 n. 242 e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme per l'individuazione di ulteriori criteri aggiuntivi di individuazione del nucleo familiare relativamente a:

1. Soggetti che ai fini IRPEF risultano a carico di più persone;
2. Coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza;
3. Minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi;
4. Soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.

In applicazione dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 31.03.1998 n. 109 modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000 n. 130, si stabiliscono i seguenti criteri di selezione riguardo l'assunzione come unità di riferimento e conseguente composizione del nucleo familiare mediante estrazione nell'ambito dei soggetti indicati ai commi 1,2 e 3 del presente articolo ai fini della valutazione dell'I.S.E.E.:

- Per i **servizi territoriali e semiresidenziali per anziani** il nucleo familiare estratto è composto dall'utente e dal coniuge o dal convivente more uxorio.

- Per i percorsi assistenziali integrati di natura socio.sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle A.S.L. competenti, il nucleo estratto è quello del solo utente. (Vedi art. 3 D. lghs 130 del 3.05.2000)

Art. 9

Definizione di reddito

I reddito del nucleo è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) reddito complessivo ai fini IRPEF come risulta dall'ultima dichiarazione presentata, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del C.C. svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF desunti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- b) i proventi da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione IVA, assumendo come valore quello della base imponibile ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- c) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro.

Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla predetta somma si detrae una franchigia corrispondente al valore del canone annuo, per un ammontare massimo di € 5.164,57. Il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'importo del canone di locazione.

Qualora la dichiarazione sostitutiva unica non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Servizio competente a ricevere la dichiarazione può, ai sensi dei vigenti regolamenti di settore, richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

Art. 10

Definizione di patrimonio

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla combinazione del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare.

Il **patrimonio immobiliare** è costituito da fabbricati, terreni edificabili ed agricoli sulla base del valore imponibile definito ai fini ICI. Tali importi vengono definiti con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta della prestazione agevolata, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno si detrae, fino a concorrenza, l'eventuale debito residuo al 31 dicembre, per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione del debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino alla concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di €51.645,69.=.

La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione relativa al calcolo del reddito ai fini I.S.E.E.

Il **patrimonio mobiliare** è costituito dall'ammontare dei depositi bancari, postali ed equivalenti, titoli di Stato, valore di quote di partecipazione azionarie, patrimonio affidato a società d'investimento o di risparmio, e tutte le altre componenti indicate dall'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 7.05.1999 n. 221 come modificato dal D.P.C.M. 04.04.2001 n. 242 e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme. Il patrimonio da considerare è quello posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta di prestazione. Il valore del patrimonio mobiliare posseduto da ogni singolo soggetto per il quale il dichiarante ha presentato i fogli allegati al modello di dichiarazione sostitutiva unica va arrotondato per difetto a €500 o suoi multipli. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae fino a concorrenza una franchigia pari a €15.493,71.

Il valore complessivo del patrimonio mobiliare e immobiliare considerato nella misura del 20% viene sommato al valore dei redditi, come sopra determinati.

Art. 11 ***Determinazione del valore dell'I.S.E. e dell'I.S.E.E.***

La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) del nucleo familiare si ottiene combinando il valore del reddito e del patrimonio, così come determinati ai sensi dei criteri indicati negli articoli seguenti.

La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) viene seguentemente ottenuta rapportando il valore dell'I.S.E., come determinato ai sensi del comma 1, con i parametri della scala di equivalenza definita dai citati decreti come sotto riportata:

1 componente	1,00
2 componenti	1,57
3 componenti	2,04
4 componenti	2,46
5 componenti	2,85

I parametri sopra indicati vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli e di un solo genitore;
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 5.02.1992 n. 104 o di invalidità superiore al 66% o equivalente;
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica. Spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti avere svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica.

Art. 12

Acquisizione e trattamento dei dati personali

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE devono avvenire nel pieno rispetto della legge 675/1996, D. Lgs. 135/1999, del D. Lgs. 109/1998 e s. m. ed i., e di ogni altra futura norma emanata dalle autorità competenti.

Il Consiglio di Amministrazione ed i Responsabili di Servizio, per quanto di competenza, adottano linee guida e misure organizzative per la corretta gestione delle pratiche ISEE, contenenti dati personali e sensibili.

Lo scambio di dati personali con soggetti esterni, in relazione alla formalizzazione delle dichiarazioni ISEE, dovrà essere regolato da specifici protocolli di intesa.

Art. 13

Procedure applicative

In linea generale, chi non richiede agevolazioni e dichiara di accettare la quota massima di contribuzione, non è tenuto a compilare il modulo di autocertificazione, né a produrre altra documentazione a corredo della domanda di accesso al servizio.

All'utente, al momento della richiesta di prestazioni agevolate, deve essere garantita l'assistenza necessaria per una corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva ed un'efficace informazione sulle modalità di accesso a tali servizi.

Le richieste di agevolazione tariffaria sono presentate avvalendosi della facoltà di autocertificazione a norma della legge 15/1968 art. 2 comma 4 e ss. mm.ii e del D.P.R. 403/98.

In particolare, l'autocertificazione della situazione economica dichiarata è disciplinata dal D.P.C.M. 305/1999.

Il richiedente dichiara, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D. Lgs 109/1998, di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazione fornite.

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata direttamente presso il C.S.S.A.C., presso i Comuni o presso i Centri di assistenza fiscale convenzionati ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. 305/1999 e s.m.i. ovvero alla sede INPS competente per territorio.

Tali Enti, dopo una verifica sulla corretta compilazione, rilasciano un'attestazione provvisoria.

Successivamente, a domanda del richiedente, viene rilasciata la certificazione dell'indicatore calcolato della situazione socio economica equivalente. La validità della certificazione è fissata in 12 mesi dalla data del suo rilascio.

Infine, il Responsabile del Servizio approva con determinazione l'esito dell'istruttoria erogando la prestazione.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento è stabilito in 30 gg. dalla presentazione della domanda.

Il richiedente deve comunicare eventuali e rilevanti cambiamenti della sua situazione economica, sopravvenuti dopo il rilascio della certificazione e durante l'intera durata della certificazione stessa, allegando tutta la documentazione atta a rappresentare nel modo migliore possibile l'attuale capacità reddituale.

In caso di rilevante variazione della situazione economica (recente disoccupazione, nuovo lavoro, decesso del coniuge, separazione legale, ecc.), verificatasi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata, verrà presa in considerazione l'effettiva condizione risultante al momento della richiesta della prestazione agevolata.

Art. 14 ***Controlli***

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D. Lgs. 109/1998, il C.S.S.A.C. effettua controlli anche a campione, interessando annualmente almeno il 20% dei beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione, nonché predispone appositi accertamenti tramite gli uffici preposti dei Comuni Consorziati (Ufficio Anagrafe, Ufficio ICI, VV.UU., ecc.).

Potranno essere richieste idonee documentazioni atte a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

Il C.S.S.A.C. provvederà a stipulare apposito accordo con il Ministero delle Finanze per incrociare quanto dichiarato con i dati posseduti dal Ministero stesso.

Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D. Lgs n. 109/1998 e s. m. ed i., il C.S.S.A.C. potrà avvalersi dell'operato della Guardia di Finanza per garantire, a campione e in caso di ragionevoli dubbi circa la veridicità dei dati dichiarati, controlli sostanziali delle posizioni reddituali e patrimoniali.

I tempi previsti per le verifiche e i controlli sullo stato economico dei soggetti saranno definiti a seguito dell'accordo di cui sopra con il Ministero delle Finanze.

Art. 15 ***Revoca dei benefici concessi***

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, il C.S.S.A.C. segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

Art. 16 ***Decorrenza***

I criteri stabiliti dal presente Regolamento a titolo sperimentale entreranno in vigore nel corso dell'anno 2003 per le prestazioni ed i servizi elencati all'art. 2 lettere A, B, C, D, E.